

C.C n. 12 DEL 15/3/07

OGGETTO: DISCIPLINA ORDINAMENTO TRIBUTO RELATIVAMENTE ALLE
DETRAZIONI E ALLA TIPOLOGIA DI ABITAZIONE PRINCIPALE

ESCONO DALL'AULA I CONSIGLIERI COMUNALI ORSINI IONE E LUCCHESI
FRANCESCA I PRESENTI SCENDONO PERTANTO A 18 E GLI ASSENTI SALGONO A
3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Consigliere Comunale Luca Baldoni Assessore;

Udito l'intervento della Consigliera Comunale Canarini Daniela Presidente della I°
Commissione Consiliare Permanente;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, N. 504 con il quale è stata introdotta l'imposta comunale sugli
immobili a decorrere dall'1/1/1993;

Visto :

- L'art. 4 del D.L. 8/8/1996, N. 437 convertito con modificazioni nella Legge 24/10/1996, N.
556, secondo il quale i Comuni possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore
al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno
pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

- L'art. 8 del D. Lgs 504/1992 come modificato dall'art. 3 comma 55 della Legge 662/1996
con il quale vengono apportate le seguenti modifiche:
la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilita in
€. 103,29;
viene prevista la facoltà di ridurre l'importo dell'imposta fino al 50% e in alternativa la facoltà di
aumentare la detrazione da €.103,29 = a €. 258,23;

- L'art. 3 comma 56 della Legge 23/12/1996, N. 662 secondo il quale i Comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a
condizione che la stessa non risulti locata;

- Il D.L. 11/3/1997, N. 50 convertito in Legge 9/5/1997, N. 122 che dispone la facoltà di
applicare le maggiorazioni di detrazione o le riduzioni d'imposta previste dal comma 3 art. 8 del D.
Lgs. 504 come sostituito dal comma 55 art. 3 Legge 662/1996, anche con riferimento a categorie di
soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;

- Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione consiliare N. 73 del 29/12/1998, successivamente integrato con deliberazioni consiliari N. 65 del 30/12/1999, N. 58 del 30/12/2000, n. 16 del 26/3/2002, n. 53 del 06/11/2003 e n.13 del 28/02/2005;

- La circolare numero 3 del 04/01/2007 in materia di adeguamento delle pensioni per l'anno 2007, che fissa nella misura del 2% l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via revisionale per l'anno 2007;

Preso atto che il Consiglio Comunale, con propri atti deliberativi, aveva stabilito, fino dall'anno 1996, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale per situazioni di particolare disagio economico sociale e, dall'anno 2001, anche a favore di soggetti d'imposta nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/1992;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 dal Dirigente del 1° Settore;

Udito l'intervento del Consigliere Comunale Cola Franco del gruppo Consiliare Rinnovamento;

Sentite le conclusioni tratte dal Sindaco Presidente;

Con voti unanimi, palesemente resi nei modi e nelle forme di legge dai 18 consiglieri comunali presenti e votanti:

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2007 l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da € 103,29 a € 258,23 ai sensi e per gli effetti del D.L. 11/3/1997 N. 50 convertito nella Legge 9/5/1997 N. 122 nei seguenti casi:

- A) soggetti passivi d'imposta componenti di un nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile lordo non sia superiore a:
- € 714,00 mensile (annuo € 9.282,00) nel caso di nuclei familiari con un solo componente;
 - € 924,00 mensile (annuo € 12.016,00) nel caso di nuclei familiari con due componenti;
 - € 1.133,00 mensile (annuo € 14.732,00) nel caso di nuclei familiari con tre componenti;
 - € 1.342,00 mensile (annuo € 17.450,00) nel caso di nuclei familiari con quattro componenti ;
 - per nuclei familiari con più di quattro componenti, per ogni componente si conteggiano in più € 210,00 mensili.

CONCORRONO alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF od esenti a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per quelli derivanti dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e dei familiari conviventi, nonché della relativa pertinenza, intendendo a tale proposito l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale.

Per nucleo familiare deve intendersi quello considerato ai fini anagrafici.

- Debbono comunque coesistere le seguenti ulteriori condizioni:
- il contribuente e/o i familiari conviventi non devono possedere, utilizzare o comunque disporre a qualsiasi titolo di ulteriori immobili oltre quelli sopra indicati – (terreni e fabbricati, esclusi i terreni agricoli di superficie inferiore a 500 mq);
 - l’abitazione principale deve in ogni caso essere classificata o classificabile in categorie catastali diverse da: A/1, A/7, A/8 e A/9.

B) Soggetti passivi d’imposta componenti di un nucleo familiare che, pur dichiarando un reddito superiore ai limiti indicati alla lettera A), si trovino attualmente, per effetto di particolari situazioni di disagio sociale appositamente certificate dall’Assistente Sociale, a disporre di un reddito che rientra nei limiti sopraindicati.

C) Soggetti passivi d’imposta nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/1992 o analoga normativa previgente equipollente ovvero invalidi con invalidità riconosciuta al 100% dalle competenti autorità sanitarie locali:

- non vedenti con invalidità riconosciuta al 100%
- sordomuti con invalidità riconosciuta al 100%
- invalidi civili con invalidità riconosciuta al 100%
- invalidi di guerra con invalidità riconosciuta al 100%
- invalidi con indennità di accompagnamento .

L’aumento viene concesso alle seguenti condizioni:

- il portatore di handicap o di invalidità non sia tenuto in strutture pubbliche o private;
- il reddito annuo medio pro capite dichiarabile ai fini IRPEF da ogni componente il nucleo familiare non deve essere superiore ad € 11.258,00 (non viene considerato l’eventuale reddito del portatore di handicap/invalidità se derivante da pensione sociale o indennità di accompagnamento).

L’importo di € 11.258,00 si eleva del 25% nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti più soggetti portatori di handicap e/o di invalidità riconosciuta al 100%.

In tutti i casi sopraelencati alle lettere A) B) C) è possibile usufruire nell’anno d’imposta 2007 dell’ulteriore detrazione a condizione che i soggetti interessati presentino:

1) **DOMANDA IMPROROGABILMENTE** *entro il 30/09/2007.*

Alla domanda dovrà essere allegata:

nel caso B) la certificazione dell’assistente sociale ;

nei casi C) la certificazione della Commissione ai sensi della Legge 104/92 o la certificazione di invalidità rilasciata dal competente organo sanitario attestante l’esistenza delle condizioni;

2) **DICHIARAZIONE DI CONFERMA** della sussistenza delle condizioni *entro il 31/07/2008, producendo la dichiarazione dei redditi (MODELLO 730 O UNICO) per l’anno 2007 propria e dei componenti del proprio nucleo familiare ovvero il modello CUD proprio e dei componenti il proprio nucleo familiare.*

Nei casi di mancata presentazione della DOMANDA entro il termine del 30/09/2007 e/o di mancata presentazione della DICHIARAZIONE DI CONFERMA entro il 31/07/2008 il contribuente DECADE dal beneficio dell’ulteriore detrazione ed agli eventuali minori pagamenti effettuati saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 14, comma 3, del D. Lgs.

504/92 e successive modificazioni.

2) di stabilire che ai fini dell'applicazione delle aliquote I.C.I. viene considerata abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

Pertanto viene considerata abitazione principale:

- l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare locata con contratto registrato ad una persona fisica che la utilizzi come abitazione principale (purché debitamente comunicata all'Ufficio tributi entro l'anno d'imposta in corso 31/12/2007);
- l'unità immobiliare utilizzata come dimora abituale da un soggetto socio di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari (purché l'assegnatario vi risieda);
- l'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini italiani non residenti nello Stato purché iscritti all'AIRE ;
- l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e collaterale di secondo grado purché dagli stessi utilizzata come dimora abituale (debitamente comunicata all'Ufficio tributi entro l'anno d'imposta in corso).

PUBBLICATA DAL 27/03/2007

ALL'11/04/2007

DIVENUTA ESECUTIVA IL